



RACCOMANDATA

Venezia, 29.06.2000

*Ministero per i Beni e le*

*Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA  
PER IL VENETO - VENEZIA

S. Polo - Campo dei Frari, 3002  
Tel. 041.52.22.491 - 041.52.22.252

Fax 041. 52.25.783



Al la SIG. ra  
SERENA NONO  
Giudecca, 882  
30100 VENEZIA

e, p. c. ALLA PREFETTURA  
UFF. GABINETTO  
30100 VENEZIA

*Prot. N. 1332/X.2 Allegati 1*

*Risposta al Foglio del*  
*Div.                      Sez.                      N.*

OGGETTO: archivio di LUIGI NONO - Dichiarazione di notevole interesse storico.

Ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999 art. 6 e 7, n. 490 e con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno - Dir. Generale degli Archivi di Stato - Div. Vigilanza Archivistica n. 25/68 del 22 giugno 1968, si trasmette, in quadruplica copia, l'allegata dichiarazione di notevole interesse storico dell'archivio in oggetto, conservato in VENEZIA - Palazzo Foscari Giudecca 795.

A notifica avvenuta un esemplare del documento dovrà essere consegnato all'interessata, mentre gli altri, debitamente sottoscritti, saranno restituiti a questa Sovrintendenza per l'inoltro al superiore Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero dell'Interno - Dir. Generale AA.AA. e Personale - Ispettorato Centrale Servizi Archivistici, ai sensi del D.P.R. 30.12.1975 n. 854, art. 4, comma 2.

IL SOVRINTENDENTE REGGENTE  
(dott. Giustiniana Migliardi O'Riordan)

LF/lf



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## Il Soprintendente archivistico per il Veneto

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" (Supplemento ordinario della "Gazzetta ufficiale" n. 302 del 27 dicembre 1999)

### DICHIARA

che (1) l'Archivio LUIGI NONO  
di proprietà (2) di NURIA SCHOENBERG, SILVIA NONO e SERENA NONO  
in possesso  
detenuto da  
conservato in VENEZIA – Palazzo Foscari – Giudecca 795

è di notevole interesse storico e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 per i seguenti motivi:

perché il complesso documentario contiene le fonti relative all'opera e alla vita del veneziano Luigi Nono (1924 – 1990), uno dei compositori più significativi della seconda metà di questo secolo. Queste si trovano oggi raccolte nell'Archivio Luigi Nono fondato dalla vedova Nuria Schoenberg Nono nel 1993, dove vengono messe a disposizione di studiosi provenienti da ogni parte del mondo.

L'archivio in particolare è costituito da:

- manoscritti delle composizioni musicali in particolare gli abbozzi e gli studi preparatori;
- nastroteca comprendente materiali e studi sonori delle opere elettroniche, registrazioni delle composizioni e interviste;
- autografi dei testi letterari, dei saggi, degli articoli, delle conferenze e delle lezioni;
- corrispondenza;
- biblioteca di oltre 10.000 volumi (molti con glosse autografe) che riflette l'ampio spettro degli interessi di Nono: non solo musica ma anche le altre arti nonché letteratura, politica, filosofia e le scienze;
- programmi di sala, recensioni e i saggi critici;
- un'ampia documentazione fotografica ed audiovisiva della vita e dell'opera del compositore;
- discoteca di oltre 1.200 dischi.

Il fondo è dotato di:

- riproduzioni di manoscritti musicali, fonte d'indiscussa rilevanza per la conoscenza e lo studio della musica del compositore;
- schedature informatizzate che si stanno completando.

Notifica in particolare alla Sig.ra SERENA NONO – 882 Giudecca – 30100 VENEZIA, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del D. Lgs. 490/99 di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventarie la documentazione sopra descritta (artt. 27, 37, 38, 40 e 47);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendono eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 1, e 35);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato (art. 109) (4);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza qualora si intenda rimuovere l'archivio dalla propria sede (art. 22 comma 1) (per gli archivi appartenenti a persona giuridiche) (2);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza del cambiamento di sede dell'archivio (art. 22 comma 3) qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora del detentore (per gli archivi appartenenti a persone fisiche) (2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione (per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro) (art. 55, comma 3);
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà dell'archivio (per gli archivi appartenenti a persone fisiche e a persone giuridiche private) (art. 58-61);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 32);

ed il divieto di:

- smembrare l'archivio (art. 21 comma 4);
- procedere a scarti, senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (art. 21 comma 5);
- procedere ad esportazioni, senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (art. 65, 66, 69).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici - Divisione Vigilanza - 00185 ROMA AD.

In caso di inadempienza degli obblighi e dei divieti sopra riportati verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal decreto legislativo citato.

VENEZIA, li 29 giugno 2000



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO

*Giustina Mignardi O'Biordo*

IL RICEVENTE

Firma *[Signature]*  
Qualifica *proprietaria*

Notificato a mano da .....  
Funzionario / impiegato .....  
Il .....

Relata di notifica pervenuta alla Soprintendenza archivistica il .....

- (1) Denominazione e descrizione dell'archivio e dei singoli documenti.
- (2) Cancellare la voce che non interessa.
- (3) La dichiarazione va notificata mediante consegna di una copia a ciascuno dei proprietari, possessori o detentori. La notifica va fatta tenendo conto di quanto stabilisce l'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Supplemento ordinario della "Gazzetta ufficiale" n. 183 del 6 agosto 1999).
- (4) La consultazione degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, per quanto concerne il trattamento dei dati personali ai fini storici, di ricerca e di statistica, è regolata dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 281.